

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CENTEMERO

Istituzione della Commissione parlamentare di indirizzo, controllo e promozione della condizione femminile in Italia

Presentata il 19 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata alla istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo, controllo e promozione della condizione femminile in Italia, avente il compito di conoscere, approfondire e avanzare proposte sui diversi aspetti della condizione femminile e sullo stato di sviluppo delle politiche di pari opportunità, avvalendosi anche delle buone pratiche e dello stato di avanzamento della condizione di genere sia in campo nazionale che internazionale e tenendo conto delle difficoltà occupazionali e dei ritardi derivanti dalla crisi economica in atto.

La crisi finanziaria ed economica ha avuto un peso determinante nell'accelerare i processi avviati dalla Strategia di Lisbona per il periodo 2000-2010, anche se tale

accelerazione sta avvenendo in contesti che saranno completamente modificati dagli effetti a medio e lungo termine che la stessa crisi ha prodotto. La difficile situazione nazionale e internazionale non può essere tuttavia una scusante per non applicare le idee delle donne su una nuova possibile convivenza globale, emerse ormai quasi quindici anni fa nel *Forum* e nella IV Conferenza ONU sulle donne di Pechino nel 1995. Le minacce all'uguaglianza di genere, alla riduzione della fame e della povertà, al raggiungimento dell'istruzione universale e al miglioramento della salute delle donne — in poche parole, a tutti gli Obiettivi di sviluppo del millennio — sono estremamente serie. A seguito della crisi, la qualità e l'accesso al mondo del lavoro si stanno deteriorando notevolmente, ob-

bligando le donne a farsi carico di responsabilità di curatela e di lavoro non retribuito nell'ambito familiare e diminuendo così le opportunità di lavoro retribuito al di fuori del circuito familiare.

Anche gli abusi e la violenza nei confronti delle donne aumentano in tempo di crisi.

Ad ogni modo, è vero che in ogni crisi c'è un'opportunità. Le crisi globali come questa, che possono definire una generazione, riescono a sconvolgere il normale funzionamento della società e ciò può far sì che si puntino i riflettori sul sistema e sui costi di un'economia accompagnata da una costante e crescente disuguaglianza, sia tra le varie nazioni che all'interno di ogni Paese, e tale consapevolezza di mutamento deve considerare la dimensione di genere rispetto a tutte le proposte generali

provenienti dal Parlamento e dal Governo. Ed è verso questa direzione che mira la Commissione parlamentare prevista dalla presente proposta di legge, di cui brevemente si illustrano i contenuti.

La Commissione persegue quale finalità di base l'attuazione di un *mainstreaming* di genere su tutte le politiche di Governo e istituzionali. È composta da dieci senatori e da dieci deputati e svolge funzioni di indirizzo, controllo e promozione sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi governativi, di carattere ordinario e straordinario, aventi natura finanziaria, economica o sociale o comunque destinati ad affrontare il raggiungimento della piena parità tra uomini e donne, anche formulando proposte volte a indicare iniziative e provvedimenti ritenuti idonei a questo fine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la Commissione parlamentare di indirizzo, controllo e promozione della condizione femminile in Italia, di seguito denominata « Commissione », composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e nel rispetto della proporzione di genere.

2. La Commissione elegge al suo interno un presidente, scelto tra uno dei suoi componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e due vicepresidenti che, insieme con il presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza della Commissione.

ART. 2.

1. La Commissione esercita funzioni di indirizzo, controllo e promozione sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario, aventi natura finanziaria, economica o sociale o comunque destinati ad affrontare il raggiungimento della piena parità tra uomini e donne, anche formulando proposte volte a indicare iniziative e provvedimenti ritenuti idonei a questo fine.

2. La Commissione, per tutta la durata del suo mandato, è responsabile del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere. Coordina ed è centro di raccolta, a intervalli regolari, dei dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, l'esito delle denunce, la frequenza e le percentuali delle con-

danne, la durata dei relativi processi, come pure l'efficacia delle misure adottate a contrasto della violenza di genere. A tal fine, anche mediante l'opportuno coordinamento con i competenti organi di Governo, predispone una metodologia uniforme di raccolta dei dati disaggregati per genere da parte delle istituzioni giudiziarie, tribunali, corti e procure su tutto il territorio nazionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Commissione favorisce lo scambio di informazioni e le sinergie con gli organismi e gli istituti operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle donne e per le pari opportunità.

ART. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, la Commissione adotta il seguente cronoprogramma:

a) entro tre mesi dal suo insediamento, la commissione formula un documento sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente al principio di pari opportunità fra uomo e donna, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari e operando un vaglio di riordino degli organi e degli organismi di parità anche al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

b) entro nove mesi dal suo insediamento, anche in coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora un programma completo e coordinato per combattere l'accettazione generalizzata di ruoli stereotipati tra uomo e donna ed introdurre la dimensione del genere nei modelli educativi, nell'istruzione e nella formazione professionale, nella formazione degli operatori dei media, degli operatori sanitari, degli operatori del diritto e delle forze di polizia

e per il monitoraggio del funzionamento delle misure di autoregolamentazione;

c) entro diciotto mesi dal suo insediamento, la commissione formula un documento volto a promuovere la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, del lavoro e della conciliazione con i tempi di cura della famiglia, elaborando a tal fine un piano di condivisione di buone pratiche attuate a livello locale nel territorio nazionale.

ART. 4.

1. A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private.

2. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali la Commissione, anche mediante teleconferenza o comunque con l'adozione dei mezzi più idonei al contenimento delle spese ed alla massima partecipazione su tutto il territorio nazionale, può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza, di rappresentanti di associazioni e sindacati e di altri soggetti ritenuti idonei a consentire l'acquisizione di puntuali cognizioni, utili allo svolgimento dei compiti della Commissione stessa.

ART. 5.

1. La Commissione dura in carica due anni e presenta alle Camere una relazione sulle proposte avanzate secondo le scadenze del cronoprogramma di cui all'articolo 3.

2. A conclusione del suo mandato, la Commissione formula un documento unitario comprendente i dati raccolti nel corso della sua attività, volto ad assicurare il perseguimento e l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e

delle pari opportunità di genere con riferimento ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere.

ART. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA



17PDL005490